



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 65**

**OGGETTO:** ART.20, D.LGS. n.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n.100/2017. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 2019. RELAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAVIGLIANO AL 31.12.2020.

L'anno **duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio Sindaco	X	
2.	COMINA Aldo	X	
3.	BRESSI Vilma	X	
4.	CORDASCO Cristina Lucia	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	FERRARO Rocco	X	
7.	GASTALDI Bartolomeo	X	
8.	GIORGIS Claudia	X	
9.	GIUBERGIA Renato	X	
10.	LOPREIATO Roberto	X	
11.	MARIANO Serena	X	
12.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
13.	PORTERA Antonello		X
14.	PORTOLESE Pasquale	X	
15.	RACCA Marco		X
16.	RIMBICI Antonino	X	
17.	RUBIOLO Piergiorgio	X	

Sono presenti gli Assessori:

FROSSASCO Alessandra, LOVERA Michele, TESIO Paolo, CAMERA Edilio, SENESI Petra.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio COMINA Aldo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

**OGGETTO: ART.20, D.LGS. n.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n.100/2017. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 2019. RELAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAVIGLIANO AL 31.12.2020.**

Su relazione dell'Assessore Michele Lovera

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2020 con la quale l'amministrazione comunale aveva determinato di mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli articoli 4 e 20 del predetto D.Lgs. 175/2006:

- Alpi Acque S.p.a.;
- GEAC S.p.a.;
- Consorzio Agenform;

- Aeta s.c.a.r.l.

- di dare atto la società Alpi Acque aveva stabilito di procedere alla razionalizzazione delle proprie partecipate mediante fusione per incorporazione della società Alpi Ambiente s.r.l.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale numero 57 del 28/04/2020 avente ad oggetto "ADESIONE DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ALL'ATL CUNEESE – PROVVEDIMENTI";

Preso atto della comunicazione agli atti al numero 41303 di protocollo del 07/12/2021 con la quale la società Alpi Acque comunica che la società alpi Ambiente è stata oggetto di incorporazione nella società alpi Acque s.p.a con atto notarile del 30.12.2020 con retroattività contabile/fiscale 01/01/2020;

Rilevato che:

- il Comune di Savigliano non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;
- dal piano operativo di razionalizzazione al 31/12/2020 risultano in possesso di questo Ente le seguenti società, con indicazione dell'attuale percentuale di partecipazione:

Ente/Società/Organismo	Quota di partecipazione
GEAC S.p.a.	0,52%
Alpi Acque s.p.a.	5,00%
A.E.T.A. Società consortile a r.l. - partecipazione indiretta	0,125%
Consorzio AGENFORM a.r.l.	13,70%
AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE	0,47%

- VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTA la relazione sui risultati conseguiti dalla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2019 risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale qui di seguito riepilogata;

VSTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale qui di seguito riepilogata:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	GEAC S.P.A. (partecipazione diretta)
2	ALPI ACQUE SPA (partecipazione diretta)
3	AETA SCARL (partecipazione indiretta)
4	Consorzio Agenform (partecipazione diretta)
5	Azienda turistica locale del cuneese (partecipazione diretta)

2. Non sono previste azioni di razionalizzazione di cui alle schede 05.02 e 05.03, cessione/alienazione quote e messa in liquidazione

In particolare, si evidenziano le seguenti motivazioni ed evoluzioni rispetto alle situazioni dinanzi evidenziate:

Società Alpi Acque, si rileva che la società svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate nelle precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.

La partecipazione alla Società risulta necessaria ed attuale anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito anche: s.i.i.), effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito anche: EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6.

La medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto *“un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione”*.

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capital”*, e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà dell'Amministrazione ottemperare alle disposizioni

dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo, alla società Alpi Acque S.p.A., nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l. la cui partecipazione indiretta è funzionale al mantenimento del servizio ed analogamente non rinunciabile.

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "*periodo transitorio*" quest'ultimo aspetto risulta determinante anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune.

Sarà la Giunta comunale, di intesa con le altre amministrazioni interessate, a provvedere ai necessari ed eventuali adempimenti urgenti, ferme restando le competenze generali del Consiglio comunale.

AETA S.c.a.r.l.: si ritiene necessario il mantenimento della stessa quale strumento per la gestione del periodo transitorio come evidenziato sopra.

Consorzio Agenform: l'ente ritiene sussistano le condizioni per il mantenimento della stessa. Si rileva che l'ente non sostiene costi né diretti né indiretti per il funzionamento del consorzio.

Geac S.p.a.: l'ente ritiene sussistano le condizioni per il mantenimento della stessa ai sensi di quanto il disposto all'articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione numero 521 del 12/11/1997 che consente ai comuni la partecipazione, senza vincolo di proprietà maggioritaria, in società di gestione aeroportuale. Si rileva che la società Geac S.p.a. non ha approvato il Bilancio per l'esercizio 2020;

Non risultano per nessuna delle altre società per le quali è stato deliberato il mantenimento, situazioni di criticità;

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Savigliano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A) Relazione sui risultati conseguiti dalla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2019, approvata con delibera del Consiglio Comunale numero 49 del 29.12.2020;
  - Allegato B) revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2020;
2. Di prendere atto che si intende mantenere, ai sensi degli articoli 4 e 20 del predetto D.lgs 175/2006, la propria partecipazione nelle seguenti società in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo ente e precisamente:
    - Alpi Acque S.p.a.;
    - GEAC S.p.a.;
    - Consorzio Agenform;
    - Aeta s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta)
    - Azienda turistica locale del Cuneese;
  3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
  4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
  5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Lovera Michele.

INTERVENGONO: la consigliera Giorgis Claudia ed il Segretario Generale Bacchetta Carmelo

**La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.**

Nessun altro avendo chiesto la parola;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula:	15	
Votanti:	15	
Voti favorevoli:	11	(AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino)
Voti contrari:	1	(GIORGIS Claudia)
Voti astenuti:	3	(DE LIO Maurizio, OCCELLI Maurizio Michele RUBIOLO Piergiorgio)

## D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Savigliano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Allegato A) Relazione sui risultati conseguiti dalla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2019, approvata con delibera del Consiglio Comunale numero 49 del 29.12.2020;
  - Allegato B) revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2020;
2. Di prendere atto che si intende mantenere, ai sensi degli articoli 4 e 20 del predetto D.lgs 175/2006, la propria partecipazione nelle seguenti società in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo ente e precisamente:
  - Alpi Acque S.p.a.;
  - GEAC S.p.a.;
  - Consorzio Agenform;
  - Aeta s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta)
  - Azienda turistica locale del Cuneese;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente, con voti favorevoli 11 (AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino) voti contrari 1 (GIORGIS Claudia) voti astenuti 3 (DE LIO Maurizio, OCCELLI Maurizio Michele, RUBIOLO Piergiorgio) palesemente espressi, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
COMINA Aldo

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)